

Dal 1° gennaio 2020 trovano applicazione le nuove regole finalizzate a contrastare la somministrazione illecita di manodopera e le compensazioni indebite in appalti (e relativi subappalti) di opere e servizi, previste dall'articolo 17-bis del Decreto Legislativo n. 241/1997 come modificato dalla l.157 del 19 dicembre 2019.

I nuovi adempimenti obbligatori sono in capo alle imprese committenti e agli appaltatori/subappaltatori/affidatari e devono essere gestiti in occasione di ogni contratto d'appalto, subappalto, affidamento o rapporti negoziali comunque denominati che riguardano il compimento di una o più opere o di uno o più servizi.

Gli obblighi scattano al verificarsi di tutte le caratteristiche di seguito elencate:

<b>COMMITTENTE</b>	residente in Italia ai fini delle imposte dirette
<b>CONTRATTO</b>	d'appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati per il compimento di una o più opere o di uno o più servizi <i>Sono esclusi i contratti di lavoro autonomo art. 2222 c.c.</i>
<b>VALORE</b>	importo complessivo annuo superiore a 200.000 €. <i>Laddove l'azienda appaltatrice abbia più contratti, provenienti dal medesimo committente, vanno sommati tutti quelli riguardanti l'anno di riferimento.</i>
<b>TIPOLOGIA APPALTO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• prevalente utilizzo di manodopera (c.d. labour intensive) presso le sedi di attività del committente (c.d. endo-aziendale)</li> <li>• con utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente o ad esso riconducibili in qualunque forma.</li> </ul>

**QUI PER APPROFONDIRE GLI OBBLIGHI ART. 17-BIS D.LGS. 241/1997  
IN CAPO AL COMMITTENTE, APPALTATORE/SUBAPPALTATORE/AFFIDATARIO**

La normativa in oggetto stabilisce che **gli obblighi non trovano applicazione** qualora le imprese appaltatrici o affidatarie/subappaltatrici comunichino al committente, allegando **specifica certificazione (IL DURF)**, la sussistenza, di tutti i seguenti requisiti:

- risultino in attività da almeno tre anni;
- siano in regola con gli obblighi dichiarativi dei redditi;
- versamenti in conto fiscale non inferiori al 10% dei ricavi e compensi : per effettuare il confronto tra versamenti registrati in conto fiscale e ricavi e compensi percepiti si considerano i periodi d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni presentate nell'ultimo triennio;
- assenza debiti non soddisfatti : non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori ad **50.000 €**, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione. Le predette disposizioni non si applicano per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.

La nuova certificazione di regolarità Fiscale (**DURF**) è volta ad attestare il possesso dei requisiti previsti dall'art. 17-bis, comma 5, ed è richiedibile Agenzia delle Entrate competente per territorio, con validità di 4 mesi dalla data del rilascio.

Per le stesse imprese appaltatrici/affidatarie/subappaltatrici cui si applica la deroga art. 17-bis, comma 5, non opera il divieto di compensazione per il versamento dei contributi previdenziali, assistenziali e premi assicurativi maturati nel corso della durata del contratto in relazione ai dipendenti impiegati nell'esecuzione delle opere o dei servizi.

*Qualora la Sua azienda appaltatrice o affidataria/subappaltatrice rientri nell'ambito di applicazione per tipologia di appalto della presente normativa e non sia in possesso dei requisiti per il rilascio della certificazione di regolarità fiscale (DURF) o non abbia proceduto alla richiesta della stessa all'Agenzia delle Entrate con riferimento ai termini mensili di legge, è necessario **comunicare tempestivamente** all'ufficio paghe di Confartigianato \_\_\_\_\_ tutti i dati necessari agli adempimenti di cui all'art. 17-bis D.Lgs. 241/1997 con riferimento al singolo mese di appalto, attraverso la compilazione del **modulo allegato ( mod.17 bis)** alla presente per non incorrere nelle sanzioni previste. In assenza dell'invio per i mesi interessati del mod.17 bis all'ufficio CONFARTIGIANATO \_\_\_\_\_ riterremo che la sua impresa non rientri nel campo di applicazione delle presente normativa sollevando la scrivente da ogni responsabilità nei rapporti con i suoi committenti o appaltatori e che con gli enti preposti (es. compensazioni illecite, mancata suddivisione deleghe per committente, ecc.).*

SCHEDA APPALTATORE/SUBAPPALTATORE DA ALLEGARE AL MASTRINO ORARIO MENSILE

PAGHE MESE \_\_\_\_\_ 2020

DATI COMMITTENTE		
RAGIONE SOCIALE		
PARTITA IVA		
SEDE LEGALE		
DATI SEDE/UNITA' PRODUTTIVA IN CUI VENGONO EFFETTUATE LE ATTIVITA'		
INDIRIZZO		
EVENTUALI ALTRI RIFERIMENTI APPALTO/SUBAPPALTO		
LAVORATORI COINVOLTI NELL'OPERA/SERVIZIO		
CODICE FISCALE	DATE/GIORNATE DI ATTIVITA'	ORE TOTALI MESE

DATA, \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_

FIRMA RAPPRESENTANTE LEGALE/TITOLARE \_\_\_\_\_

**DA REPLICARE PER OGNI SINGOLO CONTRATTO  
APPALTO/SUBAPPALTO/AFFIDAMENTO LAVORI  
AI SENSI ART. 17-BIS D.LGS 241/97  
NEL MEDESIMO MESE DI RIFERIMENTO**